

Scadenziario obblighi amministrativi

(secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Termine iniziale dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti possono essere avviati a istanza di parte o d'Ufficio.
2. Nei procedimenti a istanza di parte, il termine iniziale, se non diversamente stabilito per i singoli procedimenti, decorre dalla data di ricezione dell'istanza.
3. Nei procedimenti d'Ufficio il termine decorre dalla data della comunicazione di inizio del procedimento, trasmessa agli interessati.

Termine finale dei procedimenti amministrativi

1. Il termine finale dei procedimenti coincide con la data di adozione del provvedimento esplicito o del compimento delle attività materiali eventualmente previste.
2. I procedimenti devono essere conclusi entro 30 giorni dal loro inizio, salvo nei casi in cui sia previsto un termine diverso, dalla legge o da regolamenti in materia (art. 2, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241).
Per quanto attiene l'attività svolta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali si veda:
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali aventi durata superiore a novanta giorni;

D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 - Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali aventi durata non superiore a novanta giorni.

Sospensione dei termini

Il termine finale può essere sospeso:

- a) per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Milano e/o non acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni o per il completamento o la regolarizzazione della domanda.
- b) fino al ricevimento delle valutazioni tecniche, in caso di previsione da parte di leggi o regolamenti di acquisizione delle predette valutazioni tecniche di organi o enti appositi. In ogni caso la sospensione non può essere superiore a 90 giorni.
- c) per il tempo impiegato dall'utente che deve compiere un adempimento, qualora tale adempimento sia preliminare alla prosecuzione del procedimento.